

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana composta dai magistrati:

Pres. Sez. Silvio AULISI
Cons. Paolo SCARAMUCCI
Componente
Cons. Paolo PELUFFO
Componente
Cons. Graziella DE CASTELLI
Ref. Alessandra SANGUIGNI
Ref. Laura D'AMBROSIO
Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore Graziella De Castelli;

PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 3 giugno 2009 prot. n. 7550/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di San Miniato (Pi), volta a conoscere se il divieto di percezione del gettone di presenza dell'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, di cui all'art. 2, comma 30 della L. 244/07 si applica anche alla figura del segretario della commissione medesima atteso che lo stesso non partecipa alle votazioni delle decisioni ma ne redige i processi verbali e non è menzionato come membro del consesso dagli articoli 21 e ss. del DPR 20 marzo 1967, n. 233. Il comune specifica inoltre che le funzioni di segretario della sottocommissione elettorale circondariale dei comuni di San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto e Montopoli in Valdarno sono svolte dal responsabile dei

servizi demografici del comune di San Miniato, il quale per la partecipazione alle sedute ha percepito, fino al 31 dicembre 2007, il gettone di presenza in quanto tale attività esula dagli ordinari compiti d'istituto del funzionario.

CONSIDERATO

- 2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, all'esame del merito della richiesta va premessa una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) sia oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei Conti). Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Consiglio delle autonomie.
- 3. In ordine al requisito oggettivo si ritiene che la richiesta abbia per oggetto l'interpretazione di norme della legge finanziaria per il 2008, che hanno come scopo il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, al fine di conseguire il contenimento della spesa, anche qualora riguardino specifici settori d'intervento e, pertanto, attenga al profilo della contabilità pubblica, inerendo specificatamente all'interpretazione delle norme che presiedono alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente ed ai principi di equilibrio economico-finanziario e di pareggio del bilancio. E', pertanto, da ritenersi ammissibile la richiesta di quesito anche sotto questo profilo.
- 4. Nel merito, il comma 30 dell'art. 2 della L. 244/07 (finanziaria per il 2008) stabilisce che "le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

La normativa in materia è regolata dal DPR 223/67 che all'art. 24, come modificato dall'art. 10 della L. 120/99, stabilisce che "a ciascun componente ed al <u>segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto</u>, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, <u>un gettone di presenza</u> pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato. L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117".

A voler interpretare in senso letterale e restrittivo la norma in questione, dovrebbe dedursi che nulla è stato previsto in merito ai segretari delle sottocommissioni che, in teoria, potrebbero essere esclusi da tale beneficio; ma aldilà della dizione letterale della norma, l'inciso sul quale si può porre l'attenzione è la dizione "può essere corrisposto" che indica, chiaramente, una mera facoltà per l'ente e non un obbligo di corrispondere tale emolumento.

5. In definitiva, pur nella considerazione, condivisa dal parere Campania n. 4/09, che l'art. 2 comma 30 della L. 244/07 si riferisca ai soli "componenti" della commissione elettorale e non ai segretari delle medesime commissioni, nulla vieta all'ente di non corrispondere il gettone di presenza al dipendente pubblico che abbia ricoperto l'incarico di segretario della sottocommissione elettorale circondariale, sul presupposto che l'articolo della finanziaria 2008 citato, inquadrandosi in una serie di disposizioni che riguardano la riduzione dei costi della politica, si inserisca in un più ampio contesto di riduzione della spesa pubblica che potrebbe giustificare senz'altro un'estensione dell'applicazione della norma in questione ai segretari delle sottocommissioni elettorali circondariali. Tale evenienza, a maggior ragione nelle ipotesi in cui tali funzioni siano esercitate dal dipendente nel corso dell'orario di servizio, sarebbe rafforzata dall'esigenza del contenimento della spesa di personale, principio generale al quale il legislatore si ispira nelle leggi finanziarie degli ultimi anni.

Resta ferma la possibilità, per l'ente o gli enti coinvolti nella questione oggetto del parere, di scegliere, nell'ambito della loro autonomia, di assumere le decisioni ritenute maggiormente congruenti e coerenti con le finalità che il legislatore vuole realizzare nei termini sopra indicati relativamente all'eventuale corresponsione di un compenso tenendo conto peraltro della disciplina introdotta dal contratto nazionale di lavoro e dai contenuti degli accordi decentrati che caratterizzano la contrattazione integrativa dell'ente.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n.7550/1/139.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Comune di San Miniato e al Presidente del relativo Consiglio comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 30 giugno 2009

II Presidente f.to Silvio AULISI

Il Relatore f.to Cons. Graziella De Castelli

Depositata in Segreteria il 30 giugno 2009 Il Direttore della segreteria f.to Pier Domenico BORRELLO